

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

n° 27 del 25 febbraio 2015

contenuta nel verbale della seduta di consiglio stessa data

Oggetto: rigetto istanza iscrizione sezione A - Angiuli Maria Cristina

L'anno 2015, il giorno 25, del mese di febbraio, alle ore 16.00, nella sede dell'Ordine degli Assistenti Sociali, via m. Celentano 16, in Bari, il Consiglio regionale è riunito nelle forme di Legge. Risultano presenti ed assenti all'atto della votazione i seguenti Consiglieri:

Consiglieri	Presenti	Assenti
De Robertis Giuseppe	X	
Nappi Antonio	X	
Paradiso Maria Pasqua	X	
Passiatore Filomena	X	
Abbaschià Giulia		X
Del Vecchio Vincenza	X	
Greco Chiara	X	
Marzo Patrizia	X	
Masella Sara		X
Miscio Antonella	X	
Mongelli Cinzia	X	
Papagni Paolo	X	
Presicce Sonia	X	
Scardaccione Ugo Candido	X	
Sgobba Pietro	X	

Presiede la seduta il dott. Giuseppe de Robertis – Presidente – il quale constata il numero legale dei presenti per la validità delle deliberazioni.

Il verbale è redatto dalla dott.ssa Maria Pasqua Paradiso – Consigliere segretario.

IL CONSIGLIO

Esaminata

la domanda di iscrizione diretta alla sez. A dell'Albo presentata da Angiuli M. C. (prot. n. 300/2015), nella quale la stessa autocertifica ai sensi del DPR 445/2000 il conseguimento del titolo di laurea in Scienze Politiche e il superamento dell'Esame di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale specialista presso l'Università degli Studi di Bari;

Richiamato

l'art 22 punto 1 del DPR 328/2001 secondo cui *“l'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito Esame di Stato. Per l'ammissione all'Esame di Stato è richiesto il possesso della Laurea specialistica classe 57/S – Programmazione delle Politiche e dei Servizi Sociali”*;

Il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 che equipara la laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) e la laurea in Programmazione e Progettazione delle Politiche Sociali 57/S o LM-87 per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Il parere del CUN reso nell'adunanza del 22/04/2009, in cui si afferma che le equiparazioni previste per l'accesso ai concorsi pubblici *“potranno essere utilmente considerate anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate”*;

l'art 5 comma 1 del DPR 328/2001 secondo cui “coloro che hanno titolo per accedere all'Esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio”

l'art 8 comma 1 del DPR 328/2001 che recita: «Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.»

Constatato

che la dott.ssa Angiuli M. C. non è in possesso del titolo di Laurea specifico LM-87 o 57/S previsto dalla normativa vigente;

che dal piano di studi e dalle dichiarazioni rilasciate dalla istante non risulta assolto l'obbligo del tirocinio formativo che è invece elemento formativo caratterizzante nel percorso di studi per la professione di Assistente sociale;


- Ritenuto** che il parere del CUN non modifichi la normativa relativa alla professione di assistente sociale e, per vero, appaia come mero invito a *“poter utilmente considerare”* le lauree equiparate anche ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato, non alienando il requisito del tirocinio previsto dalla normativa vigente;
- Preso atto** del lavoro istruttorio della I Commissione “Rapporti con gli iscritti, gestione Albo e Codice Deontologico”;
- Viste**
- le disposizioni del D.M. 615/94;
le disposizioni del D.M. del 6 giugno 2012
le disposizioni del Regolamento interno dell' O.R.;
le disposizioni del DPR 328/01;

DELIBERA


all'unanimità dei Consiglieri presenti alla votazione, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di rigettare l'istanza di iscrizione alla sez. A dell'Albo per mancato possesso dei requisiti di cui al DPR 328/2001;
- di darne comunicazione all'interessata a mezzo raccomandata;
- di informare l'interessata che avverso la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali o all'autorità giudiziaria competente;
- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e darne pubblicazione sul sito internet www.croaspuglia.it.

Il Consigliere Segretario
Dott.ssa Maria Pasqua Paradiso



Il Presidente
Dott. Giuseppe De Robertis





ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo online dell'Ordine dalla data del 24/03/2015
per 15 gg. consecutivi.

Il Consigliere Segretario
Dott.ssa Maria Pasqua Paradiso

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Maria Pasqua Paradiso", written over a faint, larger version of the same text.